

XIX legislatura

A.S. 878:

“Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

Settembre 2023

n. 81



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 878: “Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”». NL81, settembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano.....	1
Articolo 1 (<i>Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano</i>).....	5
Capo II Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile	7
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città</i>)	7
Articolo 4 (<i>Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti</i>)	9
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile</i>).....	10
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori</i>).....	11
Articolo 7 (<i>Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale</i>)	12
Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore</i>)	13
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni</i>).....	15
Capo III Disposizioni in materia di offerta educativa	16
Articolo 10 (<i>Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”</i>).....	16
Articolo 11 (<i>Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni</i>).....	23
Articolo 12 (<i>Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico</i>)	25
Capo IV Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.....	26
Articolo 13 (<i>Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica</i>)	26
Articolo 14 (<i>Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative</i>)	27
Articolo 15 (<i>Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali</i>).....	28

CAPO I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1 *(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)*

Il comma 1 prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina di un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

Il comma 2 per la realizzazione dei predetti interventi stabilisce la deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

Il comma 3 per l'esercizio dei compiti assegnati, prevede che il Commissario straordinario resti in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il predetto decreto in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (per cui la parte fissa non può superare 50 mila euro

annui e la parte variabile non può superare 50 mila euro annui), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

Il comma 4 dispone che il piano straordinario ricomprenda anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Il comma 5 stabilisce che il Commissario preveda altresì i criteri e le modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

I commi 6 e 7 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

I commi da 8 a 10 autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34. Ai relativi oneri, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT, oltre a descrivere le norme, dal punto di vista finanziario evidenzia che tali disposizioni, nel prevedere l'assegnazione di un contributo di complessivi 30 milioni a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021 – 2027, stabiliscono che la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione del piano degli interventi rechi un'assegnazione delle risorse coerente con il cronoprogramma finanziario degli interventi, come riportato nel piano, e con le disponibilità finanziarie annuali del predetto Fondo FSC 2021-2027, evidenziando, all'uopo, che lo stesso presenta complessivamente sufficienti disponibilità.

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.A. e della società Sport e Salute S.p.A., per la RT gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto

e, comunque, rispettivamente: per Invitalia S.p.A., nel limite massimo del 2% dello stanziamento complessivo al netto di quanto previsto dal comma 4; per Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo del 2% delle risorse finalizzate agli interventi di cui al primo periodo del comma 4.

Si stabilisce, altresì, che a supporto del Commissario straordinario sia istituita con DPCM una struttura a cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una unità di personale di dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. Al riguardo, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine, si specifica che i relativi oneri di personale sono pari a euro 133.588 per l'anno 2023, euro 534.349 per l'anno 2024 ed euro 400.762 per l'anno 2025.

Nella sottostante tabella la RT indica il dettaglio dei relativi oneri di personale:

	Costo unitario	n. unità	Rateo 2023 (03/12)	Oneri 2024	Rateo 2025 (9/12)
Dirigente di II fascia	176.577	1	44.145	176.577	132.433
Funzionario	89.443	4	89.443	357.772	268.329
Totale			133.588	534.349	400.762

Il DPCM istitutivo della struttura di supporto determina, inoltre, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. In proposito, dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che gli oneri relativi al funzionamento della struttura e al compenso del Commissario gravano sulle risorse di cui al comma 1, nel limite di quanto previsto dal medesimo comma. In particolare, il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo del comma 3 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie locali e attuati in raccordo con il Commissario straordinario. Tali interventi, dal punto di vista finanziario, sono coperti con le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Si autorizza, infine, il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli assunzionali, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della

polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 a decorrere dall'anno 2024, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL-Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
8	Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Caivano	S	C	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
8	Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Caivano - effetti riflessi	E	TC					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
10	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6

Al riguardo, si osserva che il comma 1 per gli interventi ivi recati prevede l'assegnazione di un contributo di complessivi euro 30 milioni a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021 – 2027 rinviando ad un successivo DPCM la predisposizione ed approvazione del piano degli interventi coerente con le risorse assegnate e con il cronoprogramma finanziario degli interventi. A tal fine, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, si evidenzia che la dinamica della spesa degli interventi in esame e la coerenza anche temporale delle risorse assegnate potrà essere assicurata solo successivamente al presente atto, con successivo DPCM. Sul punto dunque non risulta possibile effettuare una valutazione circa la coerenza delle risorse assegnate rispetto agli interventi da finanziare.

In merito all'utilizzo delle risorse del FSC andrebbe assicurato che la loro destinazione per le finalità in esame non determini un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In relazione agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.A. e della società Sport e Salute S.p.A e del relativo

supporto tecnico-operativo, nel limite massimo del 2% dei rispettivi stanziamenti, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le attività cui saranno chiamati a svolgere le predette società e la idoneità delle risorse finalizzate allo scopo.

Si osserva che non sono forniti elementi di stima circa le spese di funzionamento della struttura commissariale, la cui specifica individuazione è demandata al provvedimento istitutivo della struttura.

Circa le attività cui saranno chiamate a svolgere le altre amministrazioni interessate dalla disposizione, andrebbe assicurato che le stesse potranno svolgere tali compiti con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Relativamente al finanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette somme e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Analogo chiarimento andrebbe fornito sul comma 10 per le disponibilità sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione per gli esercizi a decorrere dal 2024.

Articolo 2

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

Il comma 1 prevede che al fine di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

Il comma 2 stabilisce che alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate e che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT rileva sul comma 1 che ivi si prevede la sottoscrizione di un accordo di programma da parte del Ministero dell'università e della ricerca con una o più Università statali campane, al fine di predisporre specifici percorsi di orientamento universitario di carattere sociale, culturale e psicologico in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site in Caivano e comuni limitrofi.

Conferma che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, mediante utilizzo delle risorse disponibili sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in

termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.	S	C					0,0	1,0			0,0	1,0	0,0	0,0
2	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K									-1,0	0,0	0,0	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione predispone un'autorizzazione di spesa *ad hoc*, da intendersi quale limite massimo di spesa, espressamente finalizzata alla predisposizione di specifici accordi di programma tra il dicastero dell'università e le università statali aventi sede in Campania, nulla da osservare.

In ogni caso, sarebbero utili elementi informativi concernenti gli ipotizzabili fabbisogni di spesa da sostenersi a tal fine, fornendosi più precise indicazioni in merito alla popolazione scolastica complessiva interessata e ad agli interventi di "supporto sociale, culturale e psicologico" che si intendono realizzare. Nel contempo, sarebbero utili prime indicazioni, sia pure di massima, circa il personale universitario che verrà coinvolto in tale iniziative e sull'onere orario o per i rimborsi, previsto per gli interventi ipotizzati, fornendosi indicazioni più puntuali in merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, di cui andrebbe confermato che siano da ritenersi comunque limitati al solo 2024, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta solo per tale annualità.

Quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone l'onere relativo all'autorizzazione di spesa finalizzata alla stipula di accordi di programma tra il Ministero e le università a carico dei bilanci degli atenei, andrebbe richiesta ogni evidenza a conferma della sostenibilità di tale onere a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati da tale iniziativa.

Venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, dal momento che la norma prevede il ricorso, a fini di compensazione degli effetti, alla dotazione del fondo *ad hoc* previsto per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹, si segnala che tale dotazione di bilancio è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente.

Inoltre, su tale strumento contabile, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di "cassa" esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge per il 2024, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli specifici fabbisogni di spesa previsti dalla normativa vigente per il medesimo esercizio.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto- legge n. 14 del 2017 (conv. legge n. 48 del 2017), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

La lett. a) del comma 1 riscrive il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14, eliminando la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi "aggravata" di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione anche ai minorenni ultraquattordicenni. Nel caso di applicazione a soggetto minore di età il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

La lett. b) modifica invece l'articolo 13, del decreto-legge n. 14 del 2017 recante ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi. Amplia l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, estendendola a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati dall'attuale disposizione. Sul versante dei reati-presupposto, vengono, inoltre, incluse le condotte in materia di sostanze stupefacenti contemplate dall'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (n. 1). Infine la sanzione penale prevista per la violazione della misura viene aumentata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 euro a 24.000 euro (n. 3).

La lett. c) apporta una serie di modifiche all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, "al fine di rafforzare – come precisa la relazione illustrativa - le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento

In particolare, sostituendo il comma 1, il n. 1 della lett c.) del comma 1 dell'articolo 3 amplia l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo che i delitti presupposto siano anche quelli di cui: all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975

¹ Capitolo 7593.

(Porto di armi od oggetti atti ad offendere); agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) del codice penale.

Il n. 2 della lett. c), modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 14 del 2017, aggiunge accanto alla condanna anche non definitiva, all'arresto e al fermo, la sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di D.A.C.U.R., che consente al Questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia.

Il decreto-legge, poi, oltre a rideterminare (“da 6 mesi a 2 anni, si estende “da 1 a 3 anni”), modificando il comma 2 dell'articolo 13-*bis*, la durata del divieto (n. 3), prevede (n. 4), intervenendo sul comma 4 dell'articolo 13-*bis*, una durata specifica per le prescrizioni da seguire nel corso della misura ovvero per l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia (fino a 2 anni, analogamente a quanto previsto per il provvedimento di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legge).

Il n. 5 della lett. c) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 13-*bis* per inasprire la pena in caso di violazione dei divieti. Per la violazione della misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 1 a 3 anni (in luogo della precedente reclusione da 6 mesi a 2 anni) e la multa da 10.000 a 24.000 euro (in luogo della multa da 8.000 a 20.000 euro).

Il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e prevenzione). In primo luogo interviene sui presupposti per l'applicazione della misura prevedendo che il foglio di via possa essere adottato quando il soggetto in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale. In secondo luogo introduce un termine (massimo entro 48 ore) entro il quale il destinatario della misura deve lasciare il territorio comunale. In terzo luogo ai destinatari della misura viene inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale si è stati allontanati per un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni (precedentemente, era fino a 3 anni). Rispetto alla formulazione previgente viene reso autonomamente operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto ha già abbandonato il territorio comunale (comma 2, lett. a). Sul piano sanzionatorio, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, del citato d.lgs. n. 159/2011, per la violazione della misura de qua, che attualmente coincide con l'arresto da 1 a 6 mesi, viene tramutata in un delitto punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro (comma 2, lett. b).

La RT evidenzia che l'articolo reca disposizioni in materia di misure di prevenzione volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni “luoghi-chiave” del contesto urbano e della comunità.

Nello specifico, si interviene sulla misura di prevenzione DACUR (di cui al DL n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017), apportando modifiche ai divieti di accesso previsti dall'art. 10.

Ai fini del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono apportate modifiche all'art. 13 del DL n. 14/2017, prevenendone l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione, l'ampliamento delle condotte rientranti tra i reati-presupposto e l'aumento delle pene previste in caso di violazione.

Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 13-*bis* del D.L. n. 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. “*DASPO Willy*”) (comma 1).

Da ultimo, si interviene sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale (comma 2).

La RT evidenzia che le disposizioni di cui sopra hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, trattandosi di norme di natura ordinamentale, si conviene con l'affermazione della RT².

Articolo 4

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La RT evidenzia che l'articolo reca talune modifiche alla normativa vigente per potenziare le facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere e per inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità. In particolare, con i commi 1 e 2 vengono aumentate le pene previste per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, in tutte le varie ipotesi (armi improprie; porto d'armi in riunioni pubbliche) e per il porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza (armi da punta e da taglio); con il comma 3 viene aumentata la pena per lo spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità".

Conferma quindi che le predette disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

² Si segnala, in merito alla modifica di cui alla lettera a), che a suo tempo, il Dipartimento della R.G.S aveva evidenziato che l'articolo 10 avrebbe trovato attuazione attraverso un "decreto ministeriale volto al rafforzamento della cooperazione informativa ed operativa tra le Forze di polizia statale e i Corpi e servizi di polizia municipale" fermo restando che "le attività che saranno poste in essere saranno svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 36844 dell'8 marzo 2017. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 8 marzo 2017, pagina 82, Cfr. XVII Legislatura Nota di lettura n. 169, pagina 9.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni – ma per l'ammonimento, anche di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

Il comma 3 stabilisce che ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Il comma 4 rileva che gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

Il comma 5 dispone che qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Il comma 7 stabilisce che gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

Il comma 8 prevede che nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il comma 9 dispone che l'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La RT rileva che l'articolo reca interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della violenza giovanile anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle “bande giovanili” (cd. *baby-gang*),

In primo luogo si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale - contenuta nel *Codice antimafia e delle misure di prevenzione* - attualmente prevista per soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, possa ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con il comma 1 la predetta misura viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni e si consente al Questore di imporre anche ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, che siano destinatari di un avviso orale e che risultino già condannati (in via definitiva) per delitti non colposi, una serie di prescrizioni, attualmente già previste per i maggiorenni (divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, nonché strumenti in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti - come lo *spray* al peperoncino - prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme); inoltre, la disciplina dell'avviso orale viene adeguata alla

recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori, prevedendo che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, direttamente dall'Autorità giudiziaria, su proposta avanzata dal Questore.

I commi da 2 a 4 introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

I commi da 5 a 9, infine, introducono una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni (quindi non imputabili) che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, prevedendo che il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale

Certifica che le disposizioni recate dall'articolo hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988 in materia di misure cautelari e precautelari.

In particolare il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 18-*bis*, il quale disciplina l'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza. Il decreto-legge interviene sui presupposti dell'accompagnamento in flagranza, ampliandone l'ambito di applicazione. Si può applicare tale misura allorquando si procede:

- per un delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni,
- nonché per i seguenti reati: lesione personale, furto, danneggiamento aggravato e alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art. 381, comma 2, lettere f), g), h), m) c.p.) o porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (art. 699 c.p. e art.4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.)

La lett. c) del comma 1 apporta modifiche, infine, all'art. 23 del d.P.R. n. 448, che disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare.

Il decreto-legge, da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, amplia il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. È così consentita l'applicazione della custodia cautelare anche per i delitti di: • furto in abitazione e del furto

con strappo (art. 380 c.p.p. lett. *e-bis* che richiama per l'appunto il delitto di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 primo comma, numero 4), del codice penale); • Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). • Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) • Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 6 modifica infine il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. La durata massima dei citati termini di custodia cautelare, in ossequio al principio del *favor minoris*, viene mantenuta "attenuata" rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici.

La RT conferma che l'articolo reca disposizioni urgenti relative al processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al DPR n. 448 del 1988.

In primo luogo, si interviene al fine di consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore), nonché di estendere l'istituto dell'accompagnamento anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato e alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio e di oggetti atti ad offendere. Si interviene inoltre sull'applicazione delle misure pre-cautelari e cautelari custodiali e sui termini di durata massima della misura cautelare.

Assicura che le disposizioni sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

L'articolo dispone che quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* (*Associazione a delinquere di stampo mafioso*) del codice penale e 74 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

La RT evidenzia che l'intervento è necessario al fine di prevedere una ulteriore forma di tutela dei minori (anticipata) nei casi di delitti più gravi (articolo 416-*bis* c.p. e 74 d.P.R. 309/1990), disponendo che qualora nel corso delle indagini preliminari emerga una situazione di pregiudizio per il minorenne, il pubblico ministero ne informa il

procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Circa eventuali profili finanziari, evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

L'articolo, comma 1, lett. a) interviene sull'art. 23, comma 2, del DPR 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in materia di presupposti per l'adozione della misura della custodia cautelare, introducendo la lett. *a-bis*, ai sensi della quale la custodia cautelare può essere disposta se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga.

Alla lettera b) inserisce l'articolo *27-bis*. – (*Percorso di rieducazione del minore*) dove al comma 1 si stabilisce che il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. Il comma 2 prevede che il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Il comma 3 dispone che il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Il comma 4 afferma che nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. Il comma 5 stabilisce che al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.

La RT evidenzia che per quanto riguarda le modifiche in materia di custodia cautelare e di percorso di rieducazione del minore, realizzate intervenendo sull'articolo 23 e introducendo l'articolo 27-bis del decreto n. 448 del 1988, si evidenzia che la stessa è tesa a conformare sia il regime di applicazione delle misure cautelari che il percorso di rieducazione del minore ai mutati profili dei minori che delinquono e dei soggetti chiamati a promuoverne la rieducazione civica e sociale al fine di raggiungere l'obiettivo di estinzione del reato a seguito di esito positivo del programma rieducativo.

Si segnala, infatti, che l'istanza di definizione anticipata del procedimento è subordinata all'accesso al percorso rieducativo e all'esito positivo del medesimo. Tale percorso nei casi previsti dalla norma è da considerarsi alternativo all'istituto della messa alla prova.

Segnala, inoltre, che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi in quanto è diretto a rafforzare la risposta ai crimini minorili potenziando le attività giudiziarie in capo al pubblico ministero, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. L'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta pertanto un'efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che le disposizioni in esame producono indubbi effetti "positivi" in quanto dirette a rafforzare la risposta ai crimini minorili, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo, potenziando, al tempo stesso, le attività in capo al pubblico ministero, va tuttavia sottolineato che l'attivazione delle misure deflative in esame è decisamente condizionata dalla misura dello svolgimento di lavori socialmente utili o dalla collaborazione del minore, a titolo gratuito, con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Sul punto, pur considerando pertanto che la RT assicura che l'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta già un'efficiente alternativa all'istituto della "messa alla prova" da parte dei servizi minorili, in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, andrebbero richieste conferme in merito all'effettiva adeguatezza delle strutture e dei servizi esistenti nel fronteggiare i maggiori fabbisogni prevedibili in relazione alla disposizione in esame, potendo avvalersi il dipartimento per

la giustizia minorile del Ministero della giustizia delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente³.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

L'articolo 9, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

La RT ribadisce che con l'articolo si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, inserendo il comma 3-*bis* con il quale si prevede che quando il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, impedisca attività degli altri detenuti attraverso violenze e minaccia ovvero si avvalga dello stato di soggezione indotto negli altri detenuti, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo.

Si segnala inoltre che la stessa disciplina si applica anche al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui si è detto sopra.

Segnala che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante

³ A tale proposito, si rinvia ai dati forniti dalla Relazione al Parlamento per il 2022 trasmessa dal Dipartimento della Giustizia Minorile, relativamente alla "messa alla prova" e, soprattutto, alla ammissione di minori alle misure di "comunità" presso centri diurni Polifunzionali (DGMC) in alternativa alla detenzione presso gli istituti penali minorili (IPM), laddove si legge che "L'Amministrazione gestisce direttamente solo tre comunità, cosiddette 'ministeriali', ubicate a Bologna, Catanzaro e Reggio Calabria, che accolgono, in media, un totale di 20/22 ragazzi; il resto dei collocamenti è effettuato presso comunità del privato sociale. Le indicazioni relative alle diverse tipologie di comunità del privato sociale e ai requisiti essenziali per l'accoglienza dei ragazzi sono stabilite dalla legislazione regionale. Nel rispetto di tali indicazioni e standard, ogni comunità presenta caratteristiche differenziate che consentono di attuare collocamenti che rispondano il più possibile alle esigenze educative specifiche di ogni singolo minore. Gli USSM seguono e monitorano il percorso educativo-trattamentale e l'esecuzione della misura penale a cui il minore è sottoposto, con frequenti visite e colloqui presso le strutture." "Un elemento da evidenziare, parlando di criticità nell'ambito delle comunità, e che ha rivestito nel 2022 ed ancora oggi un carattere emergenziale, è l'impossibilità in moltissimi casi di dare esecuzione ai provvedimenti di collocamento in comunità (dopo aggravamenti o altro) per carenza di posti disponibili nelle strutture, soprattutto nel Nord Italia, con la grave conseguenza che alcuni ragazzi permangono in IPM oltre il limite disposto o vedono prorogata la permanenza in CPA, con danno della tutela dei diritti dei giovani coinvolti. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. XXVII n. 9, pagine 27-35.

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

Il comma 1 provvede all'integrazione dell'articolo 21 (*Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito*) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, laddove dopo il comma 4-bis, è aggiunto il comma 4-bis.1. La nuova norma autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica (Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023) e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano “Agenda Sud”. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni a favore delle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. La copertura è a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020. Le istituzioni scolastiche adottano le seguenti azioni e iniziative: a) rafforzare le competenze di base degli studenti; b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine; c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative; d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027 (anziché alle «a valere

sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020»). A tal fine aggiorna l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 per un importo di 6 milioni di euro per le seguenti finalità: a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati; b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

Il comma 6 dispone che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT rileva sul comma 1 che la norma intende dare supporto alle iniziative e alle azioni di "Agenda Sud", il Piano varato dal Ministero, di cui al D.M. del 30 agosto 2023, che persegue l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori deficit educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità.

Le misure in esame sono, infatti, complementari con il Piano "Agenda Sud" e riguardano interventi non finanziabili con le risorse utilizzate dal medesimo (pari a 265,4 milioni provenienti da fonti di finanziamento europee PON, PN e PNRR). La norma, pertanto, individua le risorse statali necessarie per finanziare le spese, connesse ai progetti di "Agenda SUD", non finanziabili con le fonti di finanziamento europee. Con la norma, dunque, si provvede ad un primo investimento necessario per dare avvio alle misure già a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

In particolare, sul comma 1, con l'obiettivo di attuare il Piano "Agenda Sud", si autorizzano le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023.

Il personale ATA, ai fini dell'attuazione del Piano Agenda Sud, svolge funzioni amministrative per molteplici iniziative di natura extracurricolare che impongono la necessità di garantire supporto per le attività propriamente amministrative (propedeutiche all'attivazione ed allo svolgimento dei progetti) e l'esigenza di assicurare l'apertura delle scuole al pomeriggio.

Si tratta di funzioni differenti da quelle che il personale ATA è tenuto a svolgere ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che attengono allo svolgimento di compiti di supporto all'attuazione delle azioni ricomprese nel PNRR, e da quelle del personale docente di cui al comma 2 della presente disposizione, che hanno natura didattica. Gli attuali incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud hanno scadenza al 31 dicembre 2023 e per gli stessi non sono previste proroghe.

All'attuazione si provvede mediante l'incremento, pari ad euro 12 milioni per il 2023, del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 21 comma 4-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023.

Lo stanziamento consente di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano Agenda Sud una unità di personale ATA in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Al riguardo, precisa che, a seguito della quantificazione del fabbisogno effettuata dalle istituzioni scolastiche e successiva ripartizione e assegnazione con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze risulta inutilizzato un ammontare pari a 9.825.264 euro. Ne deriva, pertanto, che dette risorse, stanziare sul capitolo di bilancio 3386, sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito. Quanto ad euro 2.174.736 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

In merito al comma 2 ribadisce che la disposizione ivi prevista potenzia l'organico dei docenti per la realizzazione del progetto pilota, nell'ambito di "Agenda Sud", da parte delle istituzioni scolastiche statali site nei contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo e individuate sulla base delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, dove le scuole possano essere poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali.

A tal fine, precisa che i docenti aggiuntivi rappresentano un potenziamento/rafforzamento dell'organico delle scuole che potranno accedere alle iniziative in rete del progetto pilota al fine di seguire in modo personalizzato gli studenti più esposti a rischio di dispersione scolastica, la cui riduzione è uno specifico target del PNRR. I progetti pilota possono coinvolgere più scuole in rete tra di loro e prevedono il

potenziamento delle attività didattiche anche per le competenze di base per gli studenti più fragili.

Anche in tale caso, infatti, le iniziative svolte da “Agenda SUD” impongono il rafforzamento del supporto da parte del personale docente – cui si deve principalmente l’onere di accompagnare tali misure - non essendo tale possibilità prevista tra quelle rendicontabili in conto alle risorse del PNRR e dei PON.

A tal fine, conferma che si autorizza la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2023 e di 10.000.000 euro per l’anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. La quantificazione tiene conto della volontà di conferire, entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa, incarichi di supplenza, con decorrenza non anteriore al 1° novembre e, come di consueto, fino al 30 giugno, secondo una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2023 e per 6/12 sul 2024.

La quantificazione è stata ottenuta sulla base dei dati riportati nell’“Agenda SUD” per i progetti pilota ove sono attivati un numero di progetti pari a 20 (sulla base di una media di 800 mila euro a progetto); essendo tali progetti “a rete” ognuno di essi coinvolgerà una media di 5 scuole; per ogni scuola si valuta un incremento di circa 5/6 docenti, il cui costo è calcolato su 10 mensilità (sono supplenti “al 30 giugno”) il cui numero effettivo sarà determinato in relazione alla tipologia di docente utilizzato (docente di scuola d’infanzia, primaria oppure di scuola secondaria di primo o secondo grado) ed in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

La RT conferma sul comma 3 che la copertura finanziaria di euro 25 milioni è assicurata a valere sulle risorse residue e ancora disponibili del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

Le risorse sono finalizzate prioritariamente a contrastare l’abbandono scolastico, il disagio minorile e giovanile, la povertà educativa e la dispersione scolastica con servizi e interventi dedicati; strutturare attività stimolanti, motivanti, formative e che valorizzino il saper fare in ambienti collaborativi e volti allo sviluppo di un sistema valoriale positivo e con ricadute durature nel tempo specificamente calibrato ai territori interessati dall’intervento normativo.

In merito al comma 4 riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a trovare una diversa copertura finanziaria e, in particolare, modifica la copertura finanziaria dell’art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, liberando risorse del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

In particolare, in luogo di una copertura a carico del POC 14-20, per complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, si individua una copertura a carico del PN 21-27, FSE+, che prevede per

l'obiettivo specifico ESO 4.5 uno stanziamento complessivo, in base al Programma approvato con decisione della Commissione C (2022)9045, pari a euro 184.878.010,00 integralmente disponibili.

Sia la copertura a legislazione vigente, sia quella nuova proposta in sostituzione, sono fuori dal bilancio dello Stato, ed hanno la medesima categoria economica.

Ribadisce che la norma riportata al comma 5 incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per conseguire l'obiettivo di contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, nonché per valorizzare la professionalità dei docenti delle medesime istituzioni che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Sul comma 6 conferma che la norma stabilisce che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto attesi in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023		S C	12,0				12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
		effetti riflessi	E TC					5,8				5,8			
	Riduzione del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 61/2023		S C	-9,8				-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0
	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997		S C	-2,2				-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
2	Potenziamento organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud"		S C	3,3	10,0			3,3	10,0	0,0	0,0	3,3	10,0	0,0	0,0
		effetti riflessi	E TC					1,6	4,9	0,0	0,0	1,6	4,9	0,0	0,0
2	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997		S C	-3,3	-10,0			-3,3	-10,0	0,0	0,0	-3,3	-10,0	0,0	0,0

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023		S C	12,0				12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
		effetti riflessi	E TC					5,8				5,8			
	Riduzione del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 61/2023		S C	-9,8				-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0
	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997		S C	-2,2				-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
5	Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018		S C	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		effetti riflessi	E TC					2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6	Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE		S C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

Al riguardo, con riferimento al comma 1 per i profili di quantificazione, pur trattandosi di autorizzazione disposta entro un limite di spesa, andrebbero richiesti elementi di stima circa gli incarichi temporanei da attivare. Sul punto, dal momento che la RT assicura che le risorse previste consentono di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano un'unità in più di personale ATA, rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, si rende necessaria l'acquisizione dei dati considerati nel calcolo della spesa attraverso cui si è pervenuti a tale stima, fornendo l'indicazione perlomeno del numero delle istituzioni scolastiche assegnatarie nonché l'illustrazione dei dati considerati nella stima del relativo onere.

Inoltre, posto che il vigente comma 4-bis dell'articolo 21 del DL 75/2023 già autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 e che secondo la RT tuttavia risulta inutilizzato un ammontare pari a circa 9,8 milioni, andrebbe assicurato che invece le istituzioni scolastiche delle regioni individuate dalla norma in esame siano in grado di utilizzare le ulteriori risorse assegnate.

Venendo ai profili di copertura, posto che la RT rassicura sull'esistenza di risorse inutilizzate del Fondo relativo alle risorse già destinate alle istituzioni scolastiche, nulla invece aggiunge sulla riduzione per circa 2,2 milioni di euro del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa. In ogni caso, verificata tramite banca dati l'esistenza di congrue somme residue⁴ andrebbe soltanto richiesta conferma in merito

⁴ Si tratta dei capitoli 3386 e 1282 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, recanti alla data del 14 settembre scorso una disponibilità rispettivamente di 20 milioni di euro e di 490 milioni circa. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione al 14 settembre 2023.

all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto, si evidenzia che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. segnala che ogni qualvolta si provveda alla copertura di nuovi o maggiori oneri mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, oltre alla dimostrazione della disponibilità delle risorse cui si attinge, andrebbero fornite indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente⁵.

Infine, quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo espone correttamente, in relazione alle singole norme, un effetto sui saldi del 2023.

Sul comma 2, concernente una spesa disposta entro il limite indicato dalla disposizione, si osserva soltanto che la RT stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore.

Per i profili di copertura, dal momento che al relativo onere si provvede esclusivamente mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, come già per il comma 1 si richiedono assicurazioni in merito all'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze previste dalla normativa vigente per tali stanziamenti⁶.

Quanto infine al profilo dell'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica, posto che la RT conferma che per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6, il prospetto riepilogativo segnala coerentemente effetti sul 2023 e sul 2024.

Ad ogni modo, su entrambi i commi 1 e 2, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁷

Sul comma 3, per i profili di quantificazione, trattandosi di limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti elementi informativi idonei a dare dimostrazione del grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa indicati dalla norma. Per i profili di copertura, ponendosi il finanziamento delle risorse a carico del P.O.C., non ci sono osservazioni.

Sul comma 4, non ci sono osservazioni.

Sul comma 5, posto che trattasi di autorizzazione di spesa predisposta nella forma di un limite massimo a decorrere dal 2023, non ci sono particolari osservazioni.

⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 5.

⁶ Si veda nota n. 1.

⁷ Paragrafo 5.

Ad ogni modo, dal momento che la norma reca l'analitica indicazione delle finalità per cui è previsto lo stanziamento, che formeranno oggetto di una specifica sessione contrattuale, andrebbero richiesti elementi di "massima" previsti in merito ai fabbisogni di spesa ipotizzabile per ciascuna delle occorrenze indicate dalla norma.

Sul comma 6, premesso che ivi si predispone la compensazione del maggior onere a valere di un definanziamento dei fondi speciali di parte corrente, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti riferibili al dicastero dell'istruzione, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione e delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁸

Articolo 11

(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

Il comma 1 autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

Il comma 2 dispone che per le finalità ivi indicate possano essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, oltre che le risorse di cui al comma 59 della legge di bilancio 2020 (Fondo « per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di Asili nido e scuole dell'infanzia» del Ministero dell'Interno) e le risorse ancora disponibili di cui al comma 5, dell'articolo 47⁹ del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* contenuti nel PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

La RT conferma sul comma 1 che la disposizione, al fine di assicurare il *target* del PNRR, autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. L'individuazione dei relativi interventi è rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro

⁸ Paragrafo 5.

⁹ La disposizione prevede che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

A tal fine, si prevede la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito del medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR.

Si tratta di risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti.

La norma in questione consente, quindi, di poter utilizzare per la medesima finalità le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.

La norma consente, altresì, l'utilizzo, delle risorse del fondo «*Asili nido e scuole dell'infanzia*», previste dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del DM 6 agosto 2021, i progetti c.d. “in essere” dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160/2019 per le annualità dal 2021 al 2025.

Pertanto, segnala che il dPCM 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'art. 1, comma 2, che “per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto. Con la norma in questione, si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti “in essere” già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026.

Rileva che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Precisa che il piano di potenziamento degli asili nido richiesto dalla Commissione europea, quanto ai posti da incrementare, dipende dalla modifica del PNRR, attualmente all'attenzione della stessa Commissione europea.

Pertanto, l'utilizzo delle suddette risorse contribuirà al raggiungimento del *Target* della Missione 4 – Componente 1.

Viceversa, se venisse richiesto un incremento superiore al *Target* attualmente proposto in sede di revisione del PNRR, potrebbe essere necessario l'utilizzo delle risorse relative alle ulteriori leggi autorizzative di spesa contenute nella norma.

Infine, evidenzia che la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le risorse ancora disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 47, comma 5, del D.L. n. 36 del 2022, specificandosi che, in ogni caso, non possono essere utilizzate le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, nulla da osservare.

Sul comma 2, non ci sono osservazioni trattandosi di utilizzo solo eventuale di risorse già previste. In ogni caso, sarebbero utili dati in merito alle risorse che si stimano disponibili. A tale proposito, con particolare riferimento al Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione circa l'ammontare delle economie ivi disponibili, con particolare riferimento alle componenti di stanziamento in gestione iscritte nel conto dei residui, fornendosi l'ammontare di quelli contabilmente impropri e impiegabili ai fini in esame¹⁰.

Infine, in merito all'assenza di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste ai dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, ne andrebbe confermata l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Articolo 12

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

L'articolo 12, commi 1-3, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il comma 4 reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, disponendo, in primo luogo, l'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

La RT ribadisce che l'articolo reca modifiche al codice penale con l'introduzione dell'articolo 570-ter sull'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori prevedendo la reclusione fino a due anni per il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, qualora ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non provi di aver procurato in altro modo l'istruzione

¹⁰ Il fondo in questione è riferito al capitolo 7275 dello stato di previsione del Ministero dell'interno iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025 e reca uno stanziamento di competenza di 100 milioni di euro per il 2023, e di 200 milioni di euro per le annualità 2024-2025. Alla data del 14 settembre scorso, l'intera dotazione prevista per il 2023 risultava non impegnata, mentre risultavano pagati in conto residui 36,4 milioni di euro. La situazione dei residui evidenzia 140 milioni di euro di residui accertati in gestione nel 2023, di cui 103 milioni di residui "correnti" e di una disponibilità di cassa "in gestione" di 63,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, diagnostico "situazione capitolo" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla data del 14 settembre 2023.

al minore o giustifichi l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o con altri gravi impedimenti o non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. Si disciplina in questo caso l'ipotesi di dispersione assoluta.

E' altresì punito con la reclusione fino ad un anno, dopo esser stato ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del citato decreto legislativo n. 297/1994, per le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico quando sono tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, se non prova di aver procurato al minore l'istruzione in altro modo, se non giustifica l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o altri gravi impedimenti o se non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. In questo caso si disciplina l'ipotesi di abbandono scolastico.

Per tali reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Conseguentemente, viene abrogato l'articolo 731 c.p.

Evidenzia che vengono poi apportate modifiche agli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevedendosi la sospensione del beneficio relativo all'assegno di inclusione in caso di mancanza di regolare frequenza scolastica del minore documentata con durata collegata al rilascio della certificazione da parte del dirigente scolastico o in mancanza della stessa per un periodo di due anni.

Afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in ordine al tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Articolo 13

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

Il comma 1 reca le definizioni dei seguenti termini: controllo parentale, dispositivi di comunicazione elettronica, applicazioni di controllo parentale.

Il comma 2, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, prevede che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 3 prevede una informativa da parte dei produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, in favore dell'utenza sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni di controllo parentale. L'adempimento informativo è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, debba essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni relative ai sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Il comma 5 applica ai pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, le disposizioni inerenti i sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Il comma 6 stabilisce che i dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

Il comma 7 prevede l'invio di una comunicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica in favore dei propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi, già in uso, le applicazioni di controllo parentale.

Il comma 8 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che solo in RT si evidenzia che le amministrazioni interessate dalla disposizione provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità di inserire in norma un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 14

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

Il comma 1 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

Il comma 2 prevede che i Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza

un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.

Il comma 3 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy l'avvio annuale di campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

Il comma 4 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la predisposizione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

Il comma 5 prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che le amministrazioni interessate dalla presente disposizione sono chiamate a svolgere compiti o attività ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità di inserire in norma una apposita clausola di invarianza finanziaria, chiarendo la capacità delle amministrazioni di poter provvedere con le risorse previste dalle ordinarie dotazioni di bilancio.

Articolo 15

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

Il comma 1 designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

Il comma 2 dispone che per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Il comma 4 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con la comminatoria di sanzioni pecuniarie

entro limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure stabilite dall'AGCOM con proprio regolamento e tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta.

Il comma 5 incrementa la pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura di n. 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (*Regolamento sui servizi digitali*). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024, nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. È previsto che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

Il comma 6 stabilisce che a decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di n.10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

La RT esordisce rilevando che l'articolo attiene alla designazione del Coordinatore dei servizi digitali (Digital Service Act Coordinator) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE. Come rappresentato, la norma al comma 1 indica quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in considerazione delle competenze e delle funzioni dalla

stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Quanto al comma 2 evidenzia che, nello stabilire una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e le altre Autorità competenti, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in considerazione del fatto che si tratta di attività che sono già riconducibili nell'ambito delle ordinarie funzioni e competenze svolte dalle predette Autorità. Allo stesso modo la sottoscrizione di protocolli di intesa non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo le Autorità già organizzate e dotate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sottolinea che si tratta, dunque, di compiti sostenibili da parte delle Autorità, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di collaborazione istituzionale che le stesse svolgono regolarmente.

Assicura sul comma 3 che le disposizioni ivi previste non comportano nuovi o maggiori oneri, dal momento che ivi si prevede solo l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento volto a disciplinare condizioni, modalità operative e procedure per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Quanto alle modifiche apportate dal comma 4 all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, le coperture necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità vengono individuate nel successivo comma 5.

Certifica che, al fine di consentire ad AGCOM di fare fronte ai nuovi compiti derivanti dal Regolamento 2022/2065, si prevede l'assunzione nei ruoli dell'Autorità di ulteriori 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa) al livello iniziale della relativa qualifica. La conseguente spesa ha una proiezione decennale complessiva che va da circa 4 milioni di euro sul primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a decorrere dal 2033. Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, apposita tabella riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (n.1 dirigente, n.20 funzionari e n. 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni.

In dettaglio l'onere complessivo deriva in primo luogo dai costi del personale determinati considerando le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro (cd. costo 6 aziendale).

Evidenzia che detti oneri sono quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%.

Inoltre, rileva che in considerazione del peculiare sistema di finanziamento dell'Agcom, oltre agli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni, occorre attribuire – e quindi dare copertura – anche ai costi relativi alle procedure di reclutamento (per il solo primo anno), oltre che ai costi dei sistemi informativi che saranno realizzati a supporto della funzione stessa (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza), nonché della quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione.

In particolare, segnala la quota di costi di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura amministrativa è attribuita pro-capite a tutto il personale dell'AGCOM,

in ossequio al principio di diretta correlazione per ciascun ambito di competenza assegnato tra oneri sostenuti e finanziamento richiesto ai rispettivi soggetti operanti. Detta quota è determinata a partire dal valore di bilancio consuntivato del 2021 rivalutato con un tasso medio del 4%.

Sono infine considerati i cd. costi di amministrazione, ossia gli oneri sostenuti per le strutture necessarie alla gestione dell'Ente (a titolo esemplificativo: servizio risorse umane, affari generali, gare e contratti, contabilità e bilancio etc.). Tali costi sono allocati pro quota con riferimento ai diversi ambiti di attività in proporzione ai costi del personale direttamente impiegato per lo svolgimento degli specifici ambiti di competenza dell'Autorità. Nel dettaglio, i costi amministrativi gravano mediamente per una percentuale pari al 30% dei costi del personale direttamente implicato e pertanto la valorizzazione economica riportata in tabella è la risultante dell'applicazione della citata percentuale del 30% ai "costi aziendali" del personale da assumere in base al previsto incremento della pianta organica.

Si rinvia, per un riepilogo sinottico di tutti i dati, alla tabella di seguito riportata che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per ciascun anno, gli oneri di reclutamento, la quota dei costi di funzionamento, la stima di costi dei sistemi informativi e la quota di oneri di amministrazione.

unità di personale	qualifica		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	dirigente D0	competenze lorde	137.628	144.821	152.166	159.662	167.310	175.110	184.438	193.955	203.662	210.734
		costo aziendale	214.927	225.815	236.926	248.202	259.759	271.539	285.573	299.951	314.413	325.176
20	funzionario F0	competenze lorde	1.415.952	1.488.169	1.562.803	1.638.769	1.716.225	1.819.378	1.914.855	2.012.388	2.127.674	2.255.423
		costo aziendale	2.253.312	2.364.968	2.481.899	2.599.196	2.721.576	2.900.935	3.037.430	3.192.579	3.525.378	3.705.487
2	operativo D1	competenze lorde	87.591	92.268	97.048	101.933	106.920	112.011	118.087	124.292	128.962	133.440
		costo aziendale	143.220	150.300	157.533	164.918	172.455	180.145	189.332	198.711	205.823	212.661
TOTALE		competenze lorde	1.641.171	1.725.258	1.812.018	1.900.364	1.990.455	2.106.499	2.217.379	2.330.635	2.460.298	2.599.596
		costo aziendale	2.611.459	2.741.083	2.876.358	3.012.317	3.153.789	3.352.618	3.512.335	3.691.242	4.045.614	4.243.325
		Oneri di reclutamento	50.000									
		Straordinari e reperibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Costi di funzionamento	31.200	32.448	33.746	35.096	36.500	37.960	39.478	41.057	42.699	44.407
		Servizi ICT+sicurezza	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Costi di amministrazione	792.798	832.059	873.031	914.224	957.087	1.017.173	1.065.544	1.119.690	1.226.494	1.286.320
TOTALE		Oneri complessivi	4.005.457	4.125.590	3.903.136	4.081.636	4.267.375	4.527.751	4.737.357	4.971.989	5.434.808	5.694.052

Il medesimo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante un contributo specifico da porre a carico dei nuovi soggetti che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite.

Per quanto concerne la corretta individuazione del perimetro soggettivo sopra evidenziato, si rappresenta che l'Autorità è nelle condizioni, come già fatto in precedenti occasioni, di individuare, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, che dispongono delle necessarie competenze e delle banche dati, le imprese tenute al versamento del predetto contributo.

In particolare, i fornitori di servizi intermediari definiti dal Regolamento, tenuti al versamento contributivo, sono:

1) *MERE CONDUIT SERVICES* (tra cui a titolo di esempio punti di scambio *internet*, punti di accesso *wireless*, reti private virtuali, *voice over IP* e altri servizi di comunicazione interpersonale, servizi DNS, registri di nomi di dominio);

2) *CACHING SERVICES* (tra cui a titolo di esempio reti di distribuzione di contenuti, *proxy inversi*, *proxy* di adattamento dei contenuti);

3) *HOSTING SERVICES* (tra cui a titolo di esempio servizi *cloud computing*, *web hosting*, *social network/social media*, piattaforme di condivisione video/VOD, piattaforme collaborative, *marketplace/app store/e-commerce*).

Certifica che nell'ambito della definizione dell'elenco delle società contribuenti, l'Autorità individuerà i soggetti tenuti alla contribuzione in coerenza con l'ambito di applicazione del Regolamento e considerando gli eventuali obblighi di contribuzione già presenti in altri settori di competenza, al fine di prevenire il rischio di doppia imposizione.

La norma prevede inoltre la fissazione, in prima applicazione (per l'anno 2024), dell'entità della contribuzione allo 0,135 per mille del fatturato risultante dal bilancio di esercizio 2022.

Segnala, per gli anni successivi, che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, nel limite massimo del 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione.

L'aliquota contributiva dello 0,135 per mille del fatturato, per l'anno 2024, si fonda su una stima del valore di riferimento del mercato di competenza di circa 35 miliardi di euro (valore ovviamente, per quanto sopra detto, da verificare in sede di acquisizione delle dichiarazioni contributive), corrispondente a circa 4,8 milioni di euro, pari ai maggiori oneri previsti.

Per gli anni seguenti, ipotizzando una crescita dei ricavi del 5%, l'aliquota potrebbe variare secondo i valori riportati nella tabella di seguito rappresentata.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.798.255	4.957.649	4.776.167	4.995.860	5.224.462	5.544.924	5.802.901	6.091.679	6.661.302	6.980.371
35.500.000.000	37.275.000.000	39.138.750.000	41.095.687.500	43.150.471.875	45.307.995.469	47.573.395.242	49.952.065.004	52.449.668.255	55.072.151.667
0,135	0,133	0,122	0,122	0,121	0,122	0,122	0,122	0,127	0,127

In relazione al comma 6, ribadisce che la norma consente all'AGCOM, a decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, di avvalersi di personale, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di n.10 unità, sostenendo solo i costi relativi al trattamento accessorio, in quanto tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse.

L’Autorità provvede agli oneri del predetto trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Incremento pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	S	C						2,6	2,8	2,9	0,0	2,6	2,8	2,9
5	Incremento pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - effetti riflessi	E	TC					0,0	1,3	1,3	1,4	0,0	1,3	1,3	1,4
5	Incremento pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - spese di funzionamento	S	C					0,0	1,4	1,4	1,0	0,0	1,4	1,4	1,0
5	Contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia	E	EXT					0,0	4,0	4,1	3,9	0,0	4,0	4,1	3,9

Al riguardo, sul comma 1, posto che la disposizione si limita alla designazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065, nulla da osservare.

Sul comma 2, nulla da osservare circa la collaborazione tra Autorità nell’ambito delle rispettive competenze.

Sul comma 5 e relativamente al previsto potenziamento delle risorse umane della AGCOM, per i profili di quantificazione va evidenziato che la RT reca l’illustrazione di tutti i dati ed elementi idonei a consentire una ricostruzione dell’onere complessivo stimato, secondo le specifiche coordinate metodologiche previste dal comma 7 dell’articolo 17 della legge di contabilità allorché si sia in presenza di oneri di personale, circa l’obbligo di esposizione dell’evoluzione dell’onere atteso in un orizzonte almeno decennale. Sarebbe comunque utile disporre dei dettagli circa le relative componenti del trattamento fondamentale e accessorio¹¹.

¹¹ A tale proposito, si segnala che il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 reca l’indicazione di una retribuzione media annua unitaria per i dirigenti di II fascia della AGCOM, pari a complessivi 182.662 euro lordi annui (lordo stato), di cui 163.556 euro annui di componenti del trattamento economico fondamentale (tabellare, I.I.S.) e 19.106 euro annui di trattamento economico accessorio (altre indennità e lavoro straordinario) mentre, relativamente al personale delle altre categorie professionali, la retribuzione media annua complessiva è di 98.140 euro, di cui 92.156 euro riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S.) e 5.983 euro lordi riferibili a trattamento economico accessorio (Altre indennità, lavoro straordinario). I dati tratti dal sito della AGCOM riferiscono invece di una retribuzione media annua per il personale dirigente di II fascia pari a 165.000 euro “medi” annui di trattamento fondamentale e 18.000 euro “medi” annui di

Sul punto, posto inoltre che la RT evidenzia che gli oneri sono stati quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti, che sono state rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%, andrebbero richiesti elementi di conferma della corrispondenza di tale percentuale alla normativa vigente prevista per il personale dell'AGCOM nonché elementi dimostrativi della congruità di tale valore medio.

Con riferimento poi alla gamma degli oneri da sostenersi in relazione alle procedure di reclutamento, ai costi dei sistemi informativi (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza), nonché alla quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione, un chiarimento sarebbe utile sui parametri e le ipotesi assunte per la loro stima.

Venendo ai profili di copertura dei maggiori oneri, si osserva che la RT fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Sul punto, posto che la RT assicura che l'AGCOM risulta già ad oggi, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, nelle condizioni di procedere all'esatta individuazione delle imprese che saranno tenute al versamento del predetto contributo, appare indispensabile la richiesta di elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti nei settori indicati dalla RT ai punti 1)-3) sul territorio nazionale, fornendosi indicazioni circa il loro fatturato medio annuo, registrato negli ultimi 5 anni. Inoltre, andrebbero chiariti i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla RT nel 5% annuo.

Quanto, infine, allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 6, considerato che la piena neutralità della disposizione è assicurata dalla previsione dell'indisponibilità di un numero finanziariamente equivalente di posizioni lavorative presso l'Amministrazione di appartenenza del personale interessato, nulla da osservare.

accessorio. Il dato relativo alle retribuzioni medie del comparto Autorità indicato dall'ARAN, aggiornato però al 2020, relativo al personale non dirigente indica in 87.344 euro lordi annui complessivi il valore medio, di cui 75.056 di voci stipendiali e 11.388 di componenti retributive "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito *internet* del Dipartimento; AGCOM, "Amministrazione trasparente", sito *internet*, sez. "Personale"; ARAN, Retribuzioni medie del personale dirigente e non della PA, comparto Agenzie indipendenti, sul sito *internet* della medesima ARAN.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2023

[Nota di lettura n. 65](#)

A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 66](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (**Atto del Governo n. 53**)

"

[Nota di lettura n. 67](#)

A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

Ago 2023

[Nota di lettura n. 68](#)

A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 69](#)

A.S. 826: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"

"

[Nota di lettura n. 70](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (**Atto del Governo n. 56**)

Set 2023

[Nota di lettura n. 71](#)

A.S. 854: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"

"

[Nota di lettura n. 72](#)

A.S. 856: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico"

"

[Nota di lettura n. 73](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (**Atto del Governo n. 58**)

"

[Nota di lettura n. 74](#)

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (**Atto del Governo n. 69**)

"

[Nota di lettura n. 75](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (**Atto del Governo n. 73**)

"

[Nota di lettura n. 76](#)

A.S. 808: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"